



MEMORIA

In riferimento all'invito all'audizione prevista il 17 febbraio 2026 presso la IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei deputati, relativa all'indagine conoscitiva TPL non di linea per l'esame delle proposte di legge C.2455 Caroppo e C. 2665 laria, di seguito il contributo della FIAVET – Confcommercio Imprese per l'Italia, associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale del comparto agenziale, firmataria del CCNL Turismo di categoria.

Si richiede di inserire anche le agenzie di viaggio tra i soggetti i cui mezzi “uso proprio” posso entrare nelle ZTL senza permesso, andando ad implementare (inserimento in rosso) la disposizione seguente del DDL Caroppo:

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5.1. – (Accesso alle zone a traffico limitato dei comuni compresi nel territorio nazionale) – 1. I titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e le Agenzie di viaggio che svolgono attività di trasporto strumentale dei propri clienti con mezzi “uso proprio” hanno

libero accesso alle zone a traffico limitato di tutti i comuni compresi nel territorio nazionale»;

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA SULL'USO DI AUTOVETTURE (fino a 9 posti) IMMATRICOLATE “USO PROPRIO” DA PARTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO PER TRASPORTO STRUMENTALE ALLE ATTIVITA' TIPICHE

A riguardo occorre brevemente riepilogare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, **già con sentenza n. 4898/09** (conforme anche a: Cons. Stato, sez. IV, n. 2085/2010; Cons. Stato Sez. VI, n. 1919/2008; Cons. Stato Sez. VI, n. 4808/2009;

Cons. Stato Sez. IV n. 1358/1978) aveva riconosciuto la possibilità da parte di un'agenzia di viaggi di immatricolare “ad uso proprio” **un autoveicolo** (nella specie **un autobus**) da destinare al trasporto di propri clienti.

Tali pronunce avevano specificato che, quando l'attività di trasporto è “complementare” e “strumentale” rispetto a quella principale svolta dall'Adv (quale l'esecuzione di pacchetti di viaggio organizzati o di visite guidate e giri città di un giorno che prevedano la necessità del trasporto dei clienti) e non si concretizzi in un'attività distinta ed autonoma, essa rientra tra le attività che l'Agenzia può espletare in forza della relativa autorizzazione/SCIA posseduta e



non necessita della specifica autorizzazione per lo svolgimento di servizi di trasporto, quale quella posseduta dagli operatori di N.C.C. (noleggio con conducente).

Va ulteriormente evidenziato che il Ministero dei trasporti ha emanato il Decreto Ministeriale 4 luglio 1994 *“Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus”*, che stabilisce (articolo 2, comma 1) che gli enti pubblici, la collettività o le imprese che intendono ottenere l'immatricolazione *“in uso proprio”* devono rivolgerne domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione della provincia nella quale hanno residenza”; il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale dispone, inoltre, che la *predetta “domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale”*.

La **Cassazione**, con la recente sentenza, **n. 2 7218/2024**, richiamando la sopra citata giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che le Adv possono utilizzare anche **proprie autovetture** (fino a nove posti - art. 54, comma 1 lett. a) del Codice della Strada) ad *“uso proprio”*, al fine di eseguire il trasporto di propri clienti che sia strumentale all'esecuzione di servizi e pacchetti turistici da essi organizzati, senza che ciò sia sanzionabile come violazione di trasporto *“uso di terzi”* (NCC), disciplinato dall'art. 85 del C.d.S.

Questi alcuni dei passi più significativi della pronuncia:

*“...La disciplina così delineata include nell'attività imprenditoriale delle agenzie di viaggio un ampio ventaglio di prestazioni che vanno oltre la mera produzione e organizzazione di viaggi, comprendendo anche **la possibilità per le stesse di effettuare direttamente le prestazioni di servizi turistici di assistenza e accoglienza in favore dei propri clienti.....Con la conseguenza che, per quanto qui di rilevanza, nella prestazione dei servizi oggetto di un “pacchetto tutto compreso”, le agenzie di viaggio possono svolgere direttamente l'attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture.....L'utilizzo della propria autovettura da parte dell'agenzia di viaggi, quindi, deve essere qualificato come un “uso proprio”, in quanto strumentale all'esercizio dell'attività di impresa della stessa, e come tale ne è esclusa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 85 C.d.S...”***

Alla luce di tale consolidato quadro giurisprudenziale, si richiede che la normativa di riferimento del Codice della Strada sia emendata tramite una disposizione che recepisca il decum delle Corti, conseguentemente semplificando ogni adempimento o vincolo per le Agenzie di viaggi nell'immatricolare e utilizzare in conformità ai dettami sopra richiamati le autovetture immatricolate *“per uso proprio”* per lo svolgimento dei servizi di trasporto cose e persone strumentale e complementari ai pacchetti e servizi turistici principali organizzati o intermediati dalla stessa.

Roma, 17 febbraio 2026